

Articolo 1, comma 3-bis, Dlgs 5 agosto 2015, n. 127  
 Articolo 1, comma 1103, legge 30 dicembre 2020, n. 178  
 Provvedimento agenzia delle Entrate 28 ottobre 2021

Dario Cozzi  
 Michele Meroni  
 Claudio Sabbatini

# Operazioni con l'estero, nuova gestione dal 2022

## Stop all'esterometro e invio delle e-fatture al SdI

### IN SINTESI

#### ▼ COSA

Comunicazione dei dati delle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

#### ▼ PER CHI

Soggetti passivi Iva residenti o stabiliti in Italia obbligati all'emissione della fattura elettronica.

#### ▼ QUANDO

Nei termini ordinari per l'emissione delle fatture (lato attivo) ed entro il quindicesimo giorno del mese successivo al ricevimento del documento (lato passivo).

#### ▼ COME ADEMPIERE

Si trasmette una sorta di fattura elettronica al Sistema di Interscambio. Per gli acquisti vanno utilizzati i nuovi «Tipo documento».

A seguito dell'estensione dell'obbligo della fatturazione elettronica negli scambi tra soggetti stabiliti o residenti in Italia, **dal 2019** è stato **eliminato** l'adempimento della comunicazione delle fatture emesse e ricevute (cd. **spesometro**) previsto dall'articolo 21, Dl 31 maggio 2010, n. 78<sup>91</sup>.

Contestualmente, per i soggetti passivi tenuti all'emissione della fattura elettronica è entrato in vigore l'obbligo di inviare telematicamente all'agenzia delle Entrate i dati delle cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia (cd. **esterometro**).

Il 2021 rappresenta l'ultimo anno interessato da tale adempimento, in quanto **dal 2022** i dati delle operazioni con soggetti esteri dovranno essere trasmessi telematicamente tramite il **Sistema di Interscambio (SdI)**, secondo il formato previsto per la **fattura elettronica**.

Come evidenziato nella Relazione Illustrativa al disegno della Legge di bilancio 2021, tale modifica è finalizzata a **semplificare gli adempimenti** dei soggetti passivi Iva:

- › prevedendo l'utilizzo di un unico canale di trasmissione (SdI) sia per le fatture elettroniche che per i dati delle operazioni con l'estero, eliminando così l'invio dell'apposita comunicazione con riferimento a queste ultime;

1 Per l'abrogazione della disposizione, a far data dal 1° gennaio 2019, si veda l'articolo 1, comma 916, legge 27 dicembre 2017, n. 205.

- › allineando le tempistiche di trasmissione dei dati delle operazioni con l'estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali;
- › consentendo all'agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche (LIPE) e dei modelli di dichiarazione annuale Iva, come previsto dall'articolo 4, Dlgs 127/2015.

Pertanto, più che di vera e propria abolizione dell'adempimento, sarebbe più corretto parlare di una diversa modalità di effettuazione dello stesso, mediante l'emissione di documenti in formato .xml trasmessi via Sdi, sia per le operazioni attive che per quelle passive.

## ESTEROMETRO FINO AL 2021

I soggetti residenti o stabiliti in Italia<sup>2)</sup> trasmettono all'agenzia delle Entrate - con **periodicità trimestrale** entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento<sup>3)</sup> - i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, effettuati/ricevuti verso/da soggetti esteri (Ue<sup>4)</sup> ed extra-Ue). La comunicazione dei dati (cd. **esterometro**) è prevista dall'articolo 1, comma 3-bis, Dlgs 127/2015.

Sono **esclusi** dall'adempimento:

- › i soggetti non residenti/non stabiliti in Italia, ancorché siano identificati in Italia o vi abbiano nominato un rappresentante fiscale (Risposta Interpello 26 febbraio 2019, n. 67);
- › i soggetti esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica, ossia i soggetti in regime forfetario o in regime di vantaggio, i produttori agricoli in regime di esonero ai sensi dell'articolo 34, comma 6, Dpr 633/1972 e le associazioni sportive dilettantistiche e simili (es. pro loco, ecc.) che hanno esercitato l'opzione per l'adesione al regime di cui articoli 1 e 2, legge 16 dicembre 1991, n. 398 e che nel periodo precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro<sup>5)</sup> (Cm 17 giugno 2019, n. 14/E)<sup>6)</sup>.

La trasmissione attiene ai dati delle operazioni con soggetti esteri (soggetti passivi ai fini Iva o meno<sup>7)</sup>, anche se territorialmente non rilevanti (Risposta Interpello 27 marzo 2019, n. 85), ad **eccezione**<sup>8)</sup> di:

- › operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale (cessioni all'esportazione ed importazioni);
- › cessioni a viaggiatori stranieri (articolo 38-quater, Dpr 633/1972)<sup>9)</sup>;

2) Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera d), Dpr 633/1972, per soggetto passivo stabilito in Italia s'intende «un soggetto passivo domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente che non abbia stabilito il domicilio all'estero, ovvero una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato e residente all'estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute».

3) Ai sensi dell'articolo 16, comma 1-bis, Dl 124/2019, Decreto Collegato alla Legge di bilancio 2020 (inizialmente la periodicità era mensile). Per l'individuazione del trimestre di riferimento fa fede la data del documento emesso (per le fatture emesse) e la data di ricezione del documento, ossia la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'Iva (per le fatture ricevute).

4) Oltre alla comunicazione dei dati delle operazioni con soggetti esteri resta fermo l'obbligo di compilazione e di invio dei modelli Intrastat per le cessioni e gli acquisti intraunionali. Si rammenta che: - relativamente agli acquisti, l'obbligo di presentazione del modello INTRA 2-bis e INTRA 2-quater sussiste solo in caso di acquisti, in uno dei 4 trimestri precedenti, pari o superiori a 200.000 euro per i beni ovvero 100.000 euro per i servizi. In tal caso va presentato, con periodicità mensile, ai soli fini statistici; - per le cessioni di beni e servizi l'obbligo del modello INTRA 1 sussiste a prescindere dal relativo ammontare (quest'ultimo rileva ai fini della periodicità, mensile/trimestrale, di presentazione).

5) Questi ultimi soggetti, se nel periodo citato hanno conseguito proventi per un importo superiore alla predetta soglia, restano esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica (e, di conseguenza, dall'esterometro), ma l'obbligo della fatturazione elettronica ricade sull'acquirente soggetto passivo d'imposta (articolo 10, Dl 119/2018).

6) L'esonero dalla presentazione dell'esterometro non dovrebbe riguardare gli operatori sanitari (medici, farmacisti, veterinari, dietisti, biologi, igienisti dentali, ecc.) per i quali vige il divieto di emissione della fattura elettronica (articolo 1, comma 53, legge 145/2018), ma limitatamente alle prestazioni sanitarie e ad esse accessorie, i cui dati transitano attraverso il Sistema Tessera Sanitaria (articolo 10-bis, Dl 119/2018), anche qualora i dati non vengano poi trasmessi per effetto dell'opposizione manifestata dall'interessato.

7) Questa è l'interpretazione dell'agenzia delle Entrate. Invero la norma (articolo 1, comma 3-bis, Dlgs 127/2015) afferma che i soggetti passivi soggetti all'obbligo della fatturazione elettronica trasmettono telematicamente all'agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi «effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato». Solo i soggetti passivi (operatori economici) possono essere «stabiliti» (articolo 7, comma 1, lettera d), Dpr 633/1972), in quanto, ad esempio, hanno una stabile organizzazione in un altro Paese. I privati consumatori (quindi i «non soggetti passivi») non possono essere mai stabiliti, ma possono solo risiedere o essere domiciliati (si vedano, in relazione ai privati consumatori, le espressioni utilizzate dal legislatore negli articoli 7-sexies, 7-septies e 7-octies, Dpr 633/1972). Quindi letteralmente la norma sull'esterometro circoscriverebbe l'obbligo della comunicazione dei dati ai soli rapporti B2B, escludendo i rapporti B2C. La questione è stata sollevata anche da Assosoftware che, in relazione ai nuovi regimi OSS e IOSS applicabili dal 1° luglio 2021, ha ritenuto che le fatture eventualmente emesse nei confronti dei privati consumatori esteri (riportanti il «Codice natura» N.7) non debbano essere comunicate nell'esterometro.

8) Nel senso che la comunicazione dei dati non è richiesta, ma resta ferma la possibilità del contribuente di decidere di ricomprendere comunque tali operazioni nell'esterometro.

9) In quanto tracciate attraverso la piattaforma «Otello 2.0». Come chiarito con la Risposta di Consulenza giuridica 7 febbraio 2019, n. 8 «un unico adempimento (l'invio dei dati delle fatture emesse al sistema OTELO 2.0) risulta soddisfacente di qualunque altra comunicazione di natura fiscale. Tra tali comunicazioni, in assenza di indicazioni contrarie...deve ricomprendersi anche» l'esterometro.

- › cessioni per le quali viene emessa, su opzione, una fattura elettronica attraverso il Sistema di Interscambio. Occorre precisare che non si tratta di una vera e propria fattura, ma della trasmissione al Sdi dei dati dell'operazione, utilizzando il tracciato della fattura elettronica (in formato *.xml*), come precisato dall'articolo 9, provvedimento agenzia delle Entrate 30 aprile 2018, n. 89757<sup>600</sup>. In tal caso, nel campo «**Codice-Destinatario**» del *file* della fattura elettronica va inserito il codice convenzionale «XXXXXX» ovvero, se il soggetto estero dispone di una partita Iva italiana o di un codice fiscale italiano, il codice «000000»<sup>601</sup>. La fattura andrà emessa nel **formato tradizionale** (es. cartacea)<sup>602</sup> ed inviata al cliente estero (infatti, il cliente estero non riceverà la fattura direttamente dal Sdi; di conseguenza, una copia analogica deve comunque essere inviata allo stesso);
- › acquisti presso soggetti esteri per i quali al Sdi vengono inviati i dati dell'operazione (in pratica, si trasmette al Sdi una sorta di «autofattura»<sup>603</sup>). Questa opzione, alternativa all'esterometro, è accessibile su base volontaria a partire dal 1° ottobre 2020 ed è richiesto l'utilizzo di specifici codici documento (TD17, TD18, TD19<sup>604</sup>), secondo quanto stabilito a seguito dell'aggiornamento delle specifiche tecniche della fatturazione elettronica (provvedimento agenzia delle Entrate 20 aprile 2020, n. 166579). Si tratta di una modalità - alternativa all'invio dell'esterometro - che, come *infra* diremo, sarà obbligatoria dal 2022. Pertanto, l'utilizzo del sistema di trasmissione delle e-fatture di acquisto tramite il Sdi può costituire un importante banco di prova in vista dell'imminente obbligo a partire dal 2022<sup>605</sup>.

## ■ E-FATTURA DAL 2022

A partire dalle **operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022**, le operazioni con soggetti esteri vanno comunicate **solo tramite Sdi** (con le modalità della fattura elettronica), secondo le specifiche tecniche definite nell'allegato al provvedimento agenzia delle Entrate 28 ottobre 2021, n. 293384 (articolo 1, comma 1103, legge 178/2020).

Per le **operazioni attive** si utilizzano i codici «Tipo documento» corrispondenti all'operazione effettuata (es. TD01 per la fattura «ordinaria», TD24 per la fattura differita e TD26 per la fattura di cessione di beni ammortizzabili).

Per le **operazioni passive** i codici sono quelli indicati nella tabella seguente.

- 
- 10 Questo significa che la fattura vera e propria sarà quella analogica (es. cartacea) emessa ed inviata al cliente estero. Sarà questa, e non il *file* in formato *.xml*, a dover essere conservata. Inoltre, l'eventuale imposta di bollo sarà applicata sul documento analogico. Pertanto, non si potrà contare sul servizio di consultazione a norma da parte dell'agenzia delle Entrate e non si potrà pagare il bollo come viene fatto per le fatture elettroniche. Con riferimento al primo aspetto, non si condivide quanto affermato dall'agenzia delle Entrate durante Telefisco 2019: «40 - Soggetti non residenti. Domanda. Se per le sole fatture emesse nei confronti di un soggetto non residente si decide di trasmettere allo Sdi l'intera fattura emessa in un file *.xml* e compilando solo il campo «CodiceDestinatario» con «XXXXXX», quale fattura dovrà essere considerata l'originale da portare in conservazione: quella inviata al cliente estero con le modalità tradizionali oppure quella trasmessa allo Sdi? Risposta. Laddove si sia scelto di utilizzare il Sistema di Interscambio, l'originale delle fatture sarà quello veicolato tramite tale sistema, ossia il documento elettronico, che conseguentemente sarà soggetto alle disposizioni sulla conservazione».
  - 11 È il caso, ad esempio, delle operazioni con soggetti residenti a Livigno o Campione d'Italia. Ai sensi dell'articolo 7, Dpr 633/1972, detti Comuni non rientrano nel territorio dello Stato italiano. Le operazioni con soggetti residenti/stabiliti in tali Comuni, pertanto, si considerano operazioni transfrontaliere per le quali va trasmesso l'esterometro. Tuttavia, le Faq dell'agenzia delle Entrate hanno precisato che, poiché tali soggetti sono identificati con un codice fiscale, l'operatore Iva residente/stabilito in Italia potrà predisporre e inviare la fattura elettronica al Sdi indicando il codice destinatario «000000» e fornendo una copia (elettronica o analogica) al cliente di Livigno o di Campione d'Italia. In tal modo non sarà necessario inviare i dati di tali fatture con l'esterometro.
  - 12 Si distingue la fattura «elettronica» - disciplinata dal Digs 127/2015 - dalla fattura «analogica». Con il termine «modalità analogica» s'intende che la fattura viene emessa in formato cartaceo ovvero in formato elettronico, ma al di fuori dell'utilizzo dei canali telematici dell'agenzia delle Entrate (es. producendo un documento in formato *.pdf* che viene inviato via e-mail al cliente estero).
  - 13 Compilando i campi del «fornitore» con i dati del fornitore estero.
  - 14 Il codice TD17 si utilizza per gli acquisti di servizi dall'estero, il codice TD18 per gli acquisti di beni intra-Ue e il codice TD19 per gli acquisti di beni già presenti in Italia. Alternativamente alla trasmissione dei predetti «Tipo documento» al Sdi, il cessionario/committente può integrare manualmente la fattura/emettere autofattura cartacea o elettronica (al di fuori del Sdi). In tal caso è necessario comunicare i dati dell'operazione acquistata presso il fornitore estero, integrati con quelli dell'imposta, tramite l'esterometro.
  - 15 Resta confermato l'obbligo di invio dell'esterometro relativo ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 entro l'ordinario termine del 31 gennaio 2022.

## TIPI DOCUMENTO NELLE OPERAZIONI PASSIVE CON L'ESTERO

CODICE	DESCRIZIONE	UTILIZZO
TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero	Acquisti di servizi (generici e non generici) presso prestatori Ue o extra-Ue (inclusi quelli presso fornitori della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino)
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari	Acquisti intracomunitari di beni, inclusi quelli con introduzione dei beni in un deposito Iva
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 d.p.r. 633/72	Acquisti presso fornitori Ue o extra-Ue di beni che si trovano già in Italia Acquisti presso fornitori della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino (*). Acquisti presso soggetti non stabiliti, di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito Iva (articolo 50-bis, comma 4, lettera c), Dl 331/1993) Acquisti presso soggetti non stabiliti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all'interno di un deposito Iva (si indica il «codice natura» N3.6) Acquisto, presso un soggetto non stabilito, di beni situati all'estero effettuato da un soggetto passivo italiano. In questo caso l'operazione non è rilevante ai fini Iva in Italia, per cui va indicato il «codice natura» N2.2

(\*) Almeno fino all'entrata in vigore dell'obbligatorietà della fatturazione elettronica per le cessioni di beni da e verso la Repubblica di San Marino (1 luglio 2022).

La comunicazione è **facoltativa** per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una **bolletta doganale**<sup>16)</sup> e quelle per le quali siano state emesse o ricevute **fatture elettroniche** secondo le regole stabilite dalla norma. Analogamente a quanto chiarito in vigenza dell'esterometro - versione ante 2022 - l'esonero dall'invio dei dati al Sdl dovrebbe valere anche per le cessioni già trasmesse telematicamente all'agenzia delle Entrate, come le cessioni a viaggiatori stranieri (i dati sono già comunicati telematicamente tramite la piattaforma «Otello 2.0») e le cessioni verso soggetti della Repubblica di San Marino, per le quali l'obbligo della fatturazione elettronica scatterà dal 1° luglio 2022 (Dm 21 giugno 2021 e provvedimento agenzia delle Entrate 5 agosto 2021, n. 211273)<sup>17)</sup>.

## EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA

FINO AL 30 SETTEMBRE 2020	DAL 1° OTTOBRE 2020 AL 31 DICEMBRE 2021	DAL 1° GENNAIO 2022
Alternativamente: a) esterometro; b) e-fattura per le cessioni/prestazioni rese (con codice destinatario «XXXXXXX») ed esterometro per le operazioni di acquisto/prestazioni ricevute	Alternativamente: a) esterometro; b) per le cessioni/prestazioni rese e-fattura (con codice destinatario «XXXXXXX»); per le operazioni di acquisto/prestazioni ricevute e-fattura (utilizzando i Tipi documento TD17, TD18 e TD19)	Esclusivamente mediante trasmissione al Sdl: per le cessioni/prestazioni rese e-fattura (con codice destinatario «XXXXXXX»); per le operazioni di acquisto/prestazioni ricevute e-fattura (utilizzando i Tipi documento TD17, TD18 e TD19)

16 In contrasto con il provvedimento 29384/2021, le nuove specifiche tecniche (versione 1.7) precisano che «la comunicazione dei dati delle operazioni attive non dev'essere effettuata se è stata emessa una bolletta doganale». A nostro avviso si tratta di un refuso, lasciando al contribuente la facoltà di comunicare anche tali dati.

17 La fattura elettronica verso clienti sammarinesi non conterrà, quale codice destinatario, il codice convenzionale «XXXXXXX», ma il codice destinatario dell'Ufficio tributario di San Marino (2R4GT08).

**ESEMPIO**

Si faccia il caso della Maintsystem Srl che nel febbraio 2022 acquista una prestazione alberghiera fruita in Francia in occasione di una fiera dell'informatica.

La fattura ricevuta - la numero 872 del 12 febbraio 2022 - ammonta a 372 euro, Iva inclusa (l'Iva è stata applicata in Francia, ai sensi dell'articolo 7-quater, comma 1, lettera a), Dpr 633/1972).

Il soggetto passivo stabilito in Italia (acquirente della prestazione) registra la fattura in data 28 febbraio 2022 (indica come data quella del mese in cui la prestazione si considera ultimata) e comunica la fattura entro il 15 marzo 2022 (quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento).

<b>Cedente/Prestatore:</b> Identificativo fiscale ai fini Iva: FR123455 Hotel de Paris Rue de la Galé, 7 00000 Paris (FR)		<b>Cessionario/Committente:</b> Identificativo fiscale ai fini Iva: IT12345678901 Maintsystem Srl Via Wright, 6 20019 Settimo Milanese (MI)	
<b>Tipo documento:</b> TD17 - Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero	<b>Numero fattura</b> 1	<b>Data documento</b> 28/2/2022	<b>Fattura collegata</b> 872
<b>Codice articolo</b>	<b>Descrizione</b> Fattura 872 del 12/2/2022 per soggiorno alberghiero	<b>Natura operazione</b> N2.1	<b>Prezzo totale</b> 372,00
<b>Dati di riepilogo</b> *****		<b>Valuta</b> EUR	<b>Totale documento</b> 372,00

Mutano anche i **termini** per la comunicazione dei dati; a partire dal 1° gennaio 2022 la trasmissione al SdI (cd. e-fattura) delle:

- > fatture **attive** va effettuata entro gli **ordinari termini** di emissione<sup>18)</sup>;
- > fatture **passive** va effettuata entro il **quindicesimo giorno del mese successivo** al ricevimento del documento comprovante l'effettuazione dell'operazione o a quello di effettuazione dell'operazione.

**TERMINI PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI****Operazioni attive**

Entro gli ordinari termini di emissione delle fatture (in genere entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione individuata dall'articolo 6, Dpr 633/1972). È il caso delle fatture di cui al «Tipo documento» TD01 e TD26.

I termini si allungano nel caso di fattura differita (Tipo documento TD24): entro il giorno 15 del mese successivo a quello di esecuzione dell'operazione.

Inoltre:

- per le prestazioni di servizi «generiche» (articolo 7-ter, Dpr 633/1972) rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Ue (operazioni non soggette ad Iva per carenza del requisito della territorialità) la fattura va emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (articolo 21, comma 4, lettera c), Dpr 633/1972);
- per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, comma 6, primo periodo, Dpr 633/1972 (prestazioni «generiche» rese a soggetti passivi esteri (rapporti B2B) stabiliti fuori dell'Ue), la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (articolo 21, comma 4, lettera d), Dpr 633/1972)

<sup>18)</sup> In linea di principio entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione (articolo 21, comma 4, primo periodo, Dpr 633/1972).

<b>Operazioni passive</b>	Acquisti presso soggetti Ue	Operano le disposizioni di cui agli articoli 46 e 47, Dl 331/1993, secondo cui l'annotazione del documento integrato deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione
	Acquisti presso soggetti extra-Ue	L'autofattura dev'essere emessa al momento di effettuazione dell'operazione (dovendo il cessionario/committente nazionale sostituirsi al fornitore estero nell'adempimento degli obblighi Iva) (*)

(\*) In sintesi (tra parentesi i commi di riferimento dell'articolo 6, Dpr 633/1972):- per gli acquisti di beni immobili vale la data della stipula dell'atto di compravendita (comma 1) ovvero, se precedente, il momento di emissione della fattura o del pagamento del corrispettivo (comma 4);- per gli acquisti di beni mobili vale la data di consegna o di spedizione (comma 2) ovvero, se precedente, il momento di emissione della fattura o del pagamento del corrispettivo (comma 4);- per le prestazioni «generiche» (articolo 7-ter, Dpr 633/1972) nei rapporti B2B occorre aver riguardo al «momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime» (comma 6). Per gli acquisti di servizi «generici» presso fornitori Ue, quindi, è determinante la data di ultimazione della prestazione, o del pagamento se avviene prima dell'ultimazione, mentre non rileva il ricevimento della fattura (che, però, rappresenta un indice di ultimazione della prestazione; cfr. Cm 35/E/2012) Lo stesso ragionamento vale per le prestazioni acquistate presso un fornitore extra-Ue (Cm 16/E/2013);- per le prestazioni diverse da quelle «generiche» (diverse da quelle del citato articolo 7-ter), vale la data in cui il corrispettivo è pagato (comma 3) ovvero il momento di emissione della fattura (comma 4). Negli scambi intraunionali il momento di effettuazione dell'operazione è quello in cui inizia il trasporto o la spedizione al cessionario comunitario; qualora venga emessa una fattura di acconto prima dell'inizio del trasporto o della spedizione dei beni, l'operazione si considera effettuata alla data della fattura, limitatamente all'importo fatturato (articolo 39, commi 1 e 2, Dl 331/1993). Non rileva il pagamento di acconti. Un problema - da risolvere con buon senso - potrebbe sorgere nella fase di transizione tra il «vecchio» esterometro (fino al 2021) e la trasmissione dei dati al SdI (dal 2022), in quanto una spedizione di beni intraunionale iniziata nel 2021 è un'operazione che si considera effettuata in tale momento. Il cessionario nazionale, però, ha l'obbligo di registrare la fattura (debitamente integrata) solo al ricevimento della stessa. Se si ipotizza la ricezione della fattura nel 2022, l'operazione non verrebbe comunicata nel 2021 (in quanto l'esterometro richiede l'indicazione dei dati della fattura del fornitore) e non verrebbe comunicata nel 2022 in quanto si tratta di un'operazione «effettuata» nel 2021.

Con particolare riguardo alle **operazioni passive**, l'assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati avviene secondo le modalità sintetizzate nella tabella seguente.

#### COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE OPERAZIONI PASSIVE

OPERAZIONE/TIPO DOCUMENTO	MOMENTO DI EFFETTUAZIONE	TERMINE PER L'INTEGRAZIONE DELLA FATTURA/EMISSIONE DELL'AUTOFATTURA	TERMINE DI REGISTRAZIONE	TERMINE DI INVIO AL SDI
Acquisti intracomunitari di beni <b>TD18</b>	Inizio del trasporto o, se precedente,	Integrazione nel mese di ricezione della fattura	Entro il giorno 15 del mese successivo a	Entro il 15° giorno del mese successivo al

	emissione della fattura (non rileva il pagamento di acconti)		quello di ricezione della fattura, ma con riferimento al mese di ricezione	ricevimento del documento, indicando la data di ricezione del documento o una data compresa nel mese di ricezione
Acquisti intracomunitari di servizi «generici» <b>TD17</b>	Ultimazione della prestazione o maturazione del corrispettivo se la prestazione ha carattere periodico o continuativo. Se il pagamento è antecedente a detti momenti, vale la data di pagamento. Non rileva la data di ricevimento della fattura, anche se essa costituisce un indizio circa l'intervenuta ultimazione della prestazione	Integrazione nel mese di ricezione della fattura	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, ma con riferimento al mese di ricezione	Entro il 15° giorno del mese successivo al ricevimento del documento, indicando la data di ricezione del documento o una data compresa nel mese di ricezione
Acquisti intracomunitari di servizi diversi da quelli «generici» <b>TD17</b>	Pagamento della prestazione o emissione della fattura	Integrazione nel mese di ricezione della fattura	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, ma con riferimento al mese di ricezione	Entro il 15° giorno del mese successivo al ricevimento del documento, indicando la data di ricezione del documento o una data compresa nel mese di ricezione
Acquisti extra-Ue di servizi «generici» <b>TD17</b>	Ultimazione della prestazione o maturazione del corrispettivo se la prestazione ha carattere periodico o continuativo. Se il pagamento è antecedente a detti momenti, vale la data di pagamento.	Autofattura emessa entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, ma con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione	Entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, indicando la data di effettuazione dell'operazione o una data compresa nel mese di effettuazione dell'operazione

		Non rileva la data di ricevimento della fattura, anche se essa costituisce un indizio circa l'intervenuta ultimazione della prestazione		
Acquisti extra-Ue di servizi diversi da quelli «generici» <b>TD17</b>	Pagamento della prestazione o emissione della fattura	Autofattura emessa entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, ma con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione	Entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, indicando la data di effettuazione dell'operazione o una data compresa nel mese di effettuazione dell'operazione
Acquisti di beni in Italia presso fornitore Ue <b>TD19</b>	Consegna o spedizione ovvero, se antecedente, emissione della fattura o pagamento del corrispettivo	Integrazione nel mese di ricezione della fattura	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, ma con riferimento al mese di ricezione	Entro il 15° giorno del mese successivo al ricevimento del documento, indicando la data di ricezione del documento o una data compresa nel mese di ricezione
Acquisti di beni in Italia presso fornitore extra-Ue <b>TD19</b>	Consegna o spedizione ovvero, se antecedente, emissione della fattura o pagamento del corrispettivo	Autofattura da emettere entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione	Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, ma con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione	Entro il 15° giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, indicando la data di effettuazione dell'operazione o una data compresa nel mese di effettuazione dell'operazione

## REGIME SANZIONATORIO

In ipotesi di **violazione** delle disposizioni relative alla comunicazione dei dati delle operazioni con soggetti esteri si applica la **sanzione** prevista dall'articolo 11, comma 2-quater, Dlgs 471/1997 (Cm 17 giugno 2019, n. 14/E).



## IMPIANTO SANZIONATORIO

### VIOLAZIONI COMMESSE CON RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE FINO AL 31 DICEMBRE 2021

Sanzione amministrativa pari 2 euro per fattura, nel limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre, con riduzione della sanzione a metà (1 euro per fattura), entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro 15 giorni dalla scadenza ovvero se, entro lo stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati

### VIOLAZIONI COMMESSE CON RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAL 1° GENNAIO 2022

Sanzione amministrativa:  
- in caso di omessa/errata trasmissione dei dati delle operazioni da/verso l'estero, pari a 2 euro per ciascuna fattura nel limite massimo di 400 euro per ciascun mese;  
- con riduzione alla metà entro il limite di 200 euro per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati

Inoltre:

- è possibile regolarizzare le violazioni commesse tramite il **ravvedimento operoso** di cui all'articolo 13, Dlgs 472/1997 (cfr. Rm 28 luglio 2017, n. 104/E in tema di spesometro);
- per espressa previsione normativa **non** è applicabile l'istituto del **cumulo giuridico** di cui all'articolo 12, Dlgs 472/1997.

Il fatto che siano state previste sanzioni differenti da quelle per omessa o tardiva fatturazione (articolo 6, Dlgs 471/1997), conferma ulteriormente che la comunicazione dei dati delle operazioni con soggetti esteri (prima con l'esterometro e dopo con la trasmissione al Sdi) non si possa qualificare come «fatturazione elettronica», ancorché il tracciato informatico e lo strumento di trasmissione siano i medesimi.